

Legge regionale 06 luglio 1999 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi.

Art. 12

(Opere di iniziativa privata)

1. L'Amministrazione regionale favorisce la realizzazione di opere di iniziativa privata, di rilevante interesse generale in relazione alle ricadute sociali ed economiche nel Friuli-Venezia Giulia, atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti e definite sulla base di progetti che ne comprendono gli aspetti finanziari, realizzativi e gestionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale individua le opere in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione regionali, e può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti ai fini della loro valutazione da parte degli investitori e dei finanziatori, anche avvalendosi delle specifiche competenze della Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA.